

Secondo i più recenti dati, l'aspettativa di vita è arrivata a più di 79 anni per gli uomini e più di 85 anni per le donne

Coletto: "le cure agli anziani sono una nostra priorità"

In tutta Europa, ed il Veneto non fa eccezione, l'età media della popolazione va aumentando, ed in costante aumento è anche il numero della popolazione anziana con particolari necessità di assistenza sanitaria legate principalmente alle cronicità. A questo delicato settore delle politiche future di salute è dedicata la quinta edizione della "Venice Summer School", organizzata dall'Osservatorio Europeo sui Sistemi e sulle Politiche Sanitarie in collaborazione con la Regione del Veneto, che mette a confronto esperti e politici di svariati paesi europei sui temi più attuali e stringenti della sanità negli Stati e nelle Regioni europee. L'assise, incentrata sul tema "la crisi dell'invecchiamento: la risposta dei sistemi sanitari", si è aperta oggi all'Isola di San Servolo a Venezia,

alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. "La sfida delle cure agli anziani - ha detto Coletto - è un tema che sta particolarmente a cuore al Veneto, che proprio in questo periodo sta lavorando ad una ridefinizione della sua organizzazione sanitaria, e quanto emergerà da queste giornate di confronto ai massimi livelli e dalla riflessione in corso in tutta Europa è particolarmente rilevante".

"L'invecchiamento della popolazione - ha aggiunto l'assessore - è una caratteristica di tutti i Paesi e Regioni dell'Europa, ed è una sfida che tutti i governanti centrali e regionali dovranno affrontare negli anni da qui a venire". Coletto ha fatto il quadro della situazione in Veneto: secondo i più recenti dati, l'aspettativa di vita è arrivata a più



di 79 anni per gli uomini e più di 85 anni per le donne e la popolazione anziana è costantemente aumentata negli ultimi 15 anni, soprattutto per la classe degli ultraottantacinquenni. Le

persone con più di 75 anni sono già il 9,4% della popolazione residente. "Questo comporta per il Veneto - ha detto Coletto - la necessità di una nuova programmazione, correlata ai biso-

gni consolidati ed emergenti della società veneta, nell'ambito della quale l'anziano va visto con particolarissima attenzione; una tendenza, peraltro, che si riscontra pressoché in tutta Europa, seppur in presenza di tipologie organizzative ed amministrative molto diverse tra loro".

Coletto ha poi indicato alcuni elementi specifici necessari per mantenere e consolidare l'efficienza dell'erogazione dei servizi alla popolazione, a cominciare da quella anziana: promozione della formazione continua, della ricerca e dell'innovazione; sviluppo della rete assistenziale territoriale; rideterminazione delle reti ospedaliere; potenziamento della prevenzione; individuazione dei fabbisogni strutturali e tecnologici della rete assistenziale.

Dalla parte dei consumatori

L'accertamento in compiuta giacenza è nullo se non comunicato

L'avviso di accertamento inviato per posta ma non ritirato dal contribuente, in quanto momentaneamente assente da casa (cd "compiuta giacenza"), è palesemente illegittimo se il postino non provvede successivamente ad inviare un secondo avviso a mezzo raccomandata del deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (ordinanza della Corte di Cassazione

n.16.050/11, depositata il 21 luglio 2011), la quale chiarisce espressamente che lo scopo dell'avviso di giacenza dell'atto presso la posta è quello di consentire "la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario" e che "la sua mancanza provoca la nullità della notificazione".

Nel caso di specie, dunque, il contribuente eccepiva la nullità della cartella esattoriale per mancanza di notifica del pre-

cedente avviso di accertamento (poiché nella maggior parte dei casi viene dapprima notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte dovute e, solo successivamente, se questo diviene definitivo, si provvede al recupero attraverso la cartella esattoriale).

Nel corso del processo, l'Agenzia delle Entrate sosteneva di aver correttamente notificato l'accertamento per posta senza però esibire la prova del-

la corretta ricezione dell'atto (l'accertamento riportava, dunque, l'indicazione di deposito in compiuta giacenza senza però che vi fosse prova dell'invio della seconda raccomandata di avviso).

A questo punto, la Suprema Corte, in aderenza a quanto già sostenuto nel precedente grado dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, ha ribadito sostanzialmente che la notifica dell'atto deve contenere anche l'avviso di ricevi-

mento della raccomandata - così come accade con l'articolo 140 del codice di procedura civile - a pena di nullità. Pertanto, a seguito della mancata prova della corretta notifica dell'atto, al giudice non rimane altro che annullare l'avviso di accertamento oltre che la successiva cartella esattoriale (per mancanza di un valido titolo esecutivo).

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it